

ALLEGATO "A" REP. 512/390 NOTAIO MASEDU FULVIO

STATUTO della

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - S.O.M.S. DI INDUNO OLONA - E.T.S.

= = =

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società di Mutuo Soccorso denominata "**SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - S.O.M.S. DI INDUNO OLONA - E.T.S.**".

Essa trae origine dall'Associazione Generale di Mutuo Soccorso fondata il 6 gennaio 1877.

La mutua estende la sua attività nel territorio di Induno Olona.

2) La società ha sede nel Comune di Induno Olona (VA), in Via Piffaretti n. 4.

3) La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra cittadini.

La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1,2 e 3 della legge 3818/1986 di:

a) svolgere attività previdenziale e assistenziale, nonché attività sanitaria e para sanitaria stipulando, se del caso, convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;

b) sviluppare attività culturali, educative, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici e privati;

c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio e dei propri familiari;

d) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della mutua.

Per realizzare quanto sopra espresso, sarà possibile:

a) stabilire rapporti con organismi mutualistici simili a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;

c) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;

d) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi statuari, anche attraverso la pubblicazione di stampe periodiche e non.

La natura, l'entità e le norme di tali iniziative saranno determinate con appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea.

4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

SOCI

5) Il numero dei soci ordinari è illimitato. Possono essere ammessi quali soci ordinari, le persone nate nel Comune di Induno Olona, o ivi residenti da almeno 5 (cinque) anni, di età non inferiore a 18 (diciotto).

6) Per essere ammesso a far parte della mutua in qualità di socio, l'aspirante deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta su apposito modulo, il certificato di residenza, copia del documento di identità e del codice fiscale, nonché la copia del versamento della quota di ammissione stabilita dall'assemblea dei soci. Con la firma della domanda il richiedente risponde dell'esattezza delle

dichiarazioni fatte, sotto pena di esclusione della società.

Sull'ammissione o sul rigetto della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, motivando la propria decisione in caso di rigetto. Contro il diniego di ammissione è possibile presentare reclamo al Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla sua comunicazione all'aspirante socio. Su tale reclamo il Consiglio esprimerà la sua decisione definitiva nei successivi dieci giorni. I soci ammessi assumono l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto anche se non ne facciano espressa dichiarazione.

7) I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

8) I soci sono tenuti a pagare la quota di ammissione e quella annuale ordinaria stabilita dall'assemblea dei soci.

9) Il socio può recedere dalla mutua con preavviso di 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e in ogni caso nel rispetto del regolamento.

10) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza dello statuto e del regolamento;
- b) morosità nel pagamento delle quote;
- c) comportamenti dannosi in genere per la mutua e il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della mutua.

11) In caso di recesso del socio o di esclusione nessun importo verrà liquidato al medesimo.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12) Il patrimonio della mutua è costituito da beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzie delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai soci. Le disponibilità liquide devono essere investite secondo i criteri che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno.

13) I lasciti e le donazioni che la mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

14) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

15) Gli organi della società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato, con decisione dei soci, un organo di controllo o un revisore legale dei conti, secondo quanto previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

16) L'assemblea dei soci è composta dai soci ordinari in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Il socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio ordinario avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Nessun socio ordinario può rappresentare più di un socio.

L'assemblea è presieduta dal presidente e in sua mancanza da persona designata dall'assemblea.

17) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione del Consiglio e quella dell'organo di controllo (ove quest'ultimo sia stato nominato);
- b) determinare il numero dei componenti ed eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere l'organo di controllo (ove la nomina di quest'ultimo sia prevista dalla legge o volontariamente deliberata dall'assemblea dei soci);
- d) approvare i regolamenti interni;
- e) stabilire la misura della quota di ammissione, di quella ordinaria e quella degli eventuali contributi supplementari che i soci saranno tenuti a corrispondere, in caso di disavanzo del bilancio;
- f) deliberare l'acquisto e la vendita di immobili;
- g) deliberare sulle eventuali erogazioni o elargizioni, estranee agli scopi sociali;
- h) approvare la nomina dei soci onorari proposti dal Consiglio;

Spetta all'assemblea straordinaria:

- a) modificare lo statuto;
- b) procedere allo scioglimento della mutua nominando i liquidatori;
- c) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura patrimoniale.

18) L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, dall'eventuale organo di controllo.

Può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci entro due mesi dalla richiesta.

19) La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria deve avvenire mediante affissione dell'avviso di convocazione -- contenente l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione (che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima) -- all'interno ed all'esterno dei locali della sede sociale e delle eventuali sedi secondarie almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso di convocazione deve inoltre essere inviato dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), fax o messaggio di posta elettronica al domicilio dei soci risultante ai sensi di legge o successivamente comunicato alla società; tale avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo o al revisore.

20) Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

Quando la prima riunione vada deserta l'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta nel giorno successivo.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti scritti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria e con maggioranza dei due terzi nell'assemblea straordinaria salvo che per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per deliberare i quali occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti e/o rappresentanti.

21) Il consiglio di Amministrazione è formato da un massimo di 7 (sette) consiglieri. Essi sono eletti fra i soci e durano in carica 3 (tre) anni, sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri rimasti, purchè siano almeno la metà più uno, provvedono a sostituirli per cooptazione.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente ai quali spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Nomina pure un segretario che potrà essere anche non socio non rivestente carica di Consigliere.

22) Il consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della mutua ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

Sono attribuzioni del Consiglio, oltre a quanto gli è specificatamente attribuito dal presente Statuto:

- a) l'esecuzione delle delibere delle assemblee;
- b) la predisposizione dei regolamenti e la redazione dei bilanci;
- c) la determinazione degli importi delle quote sociali, dei sussidi e dei contributi;
- d) la decisione in ordine all'ammissione e all'esclusione dei soci;
- e) la decisione in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale della società, con fissazione di compiti ed emolumenti;
- f) la decisione in ordine all'apertura di sedi sul territorio comunale e dei comuni vicini, nonché l'adesione e partecipazione agli organismi di cui all'art. 3 del presente statuto;
- g) il conferimento di procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) l'amministrazione della Società in genere, con facoltà di compiere tutti gli atti relativi che non siano devoluti all'assemblea.

23) Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità se la votazione è palese prevale il voto del Presidente, se è segreta il risultato della parità equivale a rigetto.

24) Qualora sia nominato dall'assemblea un organo di controllo collegiale, lo stesso deve essere composto da (cinque) membri di cui 3 (tre) effettivi -- tra cui il Presidente -- e due supplenti. I Sindaci (o il revisore legale dei conti, ove l'assemblea nomini un organo di controllo individuale), durano in carica 3 (tre)

anni e possono essere rieletti. I Sindaci (o il revisore legale dei conti) possono essere scelti anche tra i non soci.

L'organo di controllo ha il compito di esaminare i registri e di vigilare sull'andamento della mutua, adempiendo a tutto quanto previsto dalle disposizioni vigenti sui Sindaci delle Società per Azioni.

25) Delle riunioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione, e del Collegio dei Sindaci (se nominato), sarà redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal segretario della seduta.

26) Tutte le cariche sociali, comprese quelle sindacali sono gratuite.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27) Quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei 20 (venti) o quando per casi di forza maggiore, la mutua non possa adempiere agli scopi sociali, l'assemblea generale dei soci, appositamente convocata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno delibererà lo scioglimento e le modalità per la liquidazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone le facoltà. L'assemblea, ove le attività siano inferiori alle passività, stabilirà il modo di far fronte a queste ultime. In caso di rimanenza attiva, la stessa sarà devoluta a scopo di assistenza e beneficenza, nell'ambito del Comune di Induno Olona.

28) Per quanto non sia disposto nel presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali sulle mutue volontarie.

F.TO: GINO SOANA

F.TO: FULVIO MASEDU - NOTAIO